

Liceo N. Jommelli- Aversa

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Revisione operata, ai sensi del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135 , in seduta Collegio docenti e Consiglio di Istituto

Indice

Premessa

1. Criteri di valutazione comuni
 - 1.1 Verifica formativa
 - 1.2 Verifica sommativa
2. Tipologie degli strumenti di verifica, numero delle prove, comunicazione dei risultati
 - 2.1 Prove scritte
 - 2.2 Prove orali
3. Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica
4. Criteri di valutazione del comportamento
 - 4.1 Valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi
 - 4.2 Valutazione del comportamento con voto pari a sei decimi
 - 4.3 Valutazione del comportamento con per l'ammissione all'esame di Maturità
5. Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva
 - 5.1 Validità dell'anno scolastico
 - 5.2 Criteri per l'ammissione classe successiva
 - 5.3 Criteri per la non ammissione alla classe successiva
6. Sospensione di giudizio
 - 6.1 Comportamento pari a sei decimi
 - 6.2 Insufficienze
7. Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Maturità
 - 7.1 Ammissione candidati interni.
 - 7.2 Ammissione candidati esterni
8. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico
9. Certificazione delle competenze
10. Valutazione della FSL – Formazione scuola lavoro ex PCTO
11. Valutazione della mobilità studentesca internazionale individuale
12. Scuole italiane all'estero
13. Valutazione degli studenti e delle studentesse con disabilità
14. Valutazione degli studenti e delle studentesse con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
15. Valutazione degli studenti e delle studentesse BES con svantaggio socio-economico, culturale e linguistico
16. Valutazione degli studenti e delle studentesse in ospedale

Premessa

Nel quadro delle disposizioni normative vigenti, la valutazione, quale parte integrante del processo educativo, assume una funzione formativa, orientativa e inclusiva, finalizzata a sostenere e promuovere il percorso di crescita personale e il successo formativo di ciascuna studentessa e ciascuno studente, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue potenzialità. Tale impostazione è sancita dal **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, che definisce la valutazione come strumento per favorire l'apprendimento e lo sviluppo complessivo della persona. Successivamente, la **Legge 1° ottobre 2024, n. 150**, recante "*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*", e, nella sua attuazione, il **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135**, "*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione*", hanno introdotto significative modifiche al sistema di valutazione, con l'obiettivo di rafforzare la funzione formativa e orientativa della valutazione e di valorizzare la responsabilità educativa e l'autorevolezza del personale scolastico.

1. Criteri di valutazione comuni

La normativa sulla valutazione attribuisce la funzione docimologica ai docenti, secondo criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione scolastica non si può risolvere nel semplice giudizio di merito da attribuire alle studentesse e agli studenti in base ai risultati conseguiti. Essa è da intendersi quale vero e proprio processo nel quale hanno importanza sia l'aspetto didattico esplicitato attraverso la resa nelle varie discipline espressa nei voti delle prove scritte ed orali, sia quale riferimento ai livelli di partenza e di arrivo sia quale esito riportato nei rapporti interpersonali, nell'impegno profuso nello studio e nella frequenza delle lezioni. Essa deve: fornire un controllo non solo sui prodotti (se i risultati corrispondono agli obiettivi), ma anche sui processi (se c'è riflessione sul proprio apprendimento). La valutazione deve essere in grado anche di individuare le cause che provocano risultati di fallimento per poter predisporre strategie di recupero e piani di intervento differenziati secondo i problemi. Nella pratica didattica esistono due momenti strettamente legati tra loro:

1.1 Verifica formativa

Si tratta di una verifica che si svolge contestualmente al percorso di insegnamento - apprendimento con lo scopo di avere informazioni su come lo studente apprende, per orientare e adattare il processo formativo in maniera che sia più efficace. La verifica formativa o in itinere fornisce elementi di valutazione tali da consentire, eventualmente, modifiche in itinere del percorso formativo che riguarda la classe e/o la studentessa e/o lo studente;

1.2 Verifica sommativa

Si tratta di una verifica che serve, soprattutto, ad accertare se le competenze che caratterizzano il curriculum di una disciplina siano state acquisite e se gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate in modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali competenze la studentessa e lo studente abbiano raggiunto. Si possono utilizzare diversi strumenti di verifica, dalle prove strutturate (disciplinari e pluridisciplinari) alla osservazione sistematica dei comportamenti, la cui utilità è diversa secondo lo scopo e il contesto in cui si opera.

2. Tipologie degli strumenti di verifica, numero delle prove, comunicazione dei risultati

Saranno utilizzati tutti gli strumenti di verifica previste dalla vigente normativa e dagli indirizzi ministeriali. Tutte le tipologie di prova prevedono la predisposizione di apposite griglie di misurazione. Per il quinto anno si prevedono simulazioni delle prove scritte d'esame.

2.1 Prove scritte

Le prove scritte, non più di una nello stesso giorno, saranno svolte mensilmente o secondo tempi previsti dalla programmazione e restituite agli studenti in breve tempo, per rendere efficace la correzione. Le prove scritte, corrette e registrate, saranno depositate presso l'Ufficio di Vice-Presidenza.

2.2 Prove orali

Le prove orali, necessarie per la misurazione delle capacità di argomentare e delle capacità espressive, saranno effettuate in numero compatibile con le ore di lezione disponibili e secondo i tempi della programmazione di ciascuna disciplina. Quando le attività didattiche vengono svolte in gruppo, la valutazione del prodotto di gruppo è integrata da un giudizio sull'apporto dato dai singoli componenti.

Per la valutazione delle prove si fa riferimento alle griglie di valutazione adottate dall'Istituto.

3. Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Fermo restando quanto indicato dalle linee guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, nonché dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo, è prevista la valutazione periodica e finale dell'educazione civica. Tale valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione del curricolo trasversale, deliberata dal Collegio dei Docenti, e acquisite attraverso la realizzazione dei percorsi interdisciplinari. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe, formula la proposta di valutazione, da inserire nel documento di valutazione.

Le prove di verifica mirano a valutare l'acquisizione di saperi e competenze relativi ai tre nuclei concettuali: Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità e Cittadinanza digitale. Esse saranno pluridisciplinari e si realizzeranno principalmente attraverso compiti di realtà, ossia attività in cui gli studenti applicano conoscenze e competenze in contesti concreti. I compiti di realtà potranno avere come esiti diversi prodotti o elaborati finali, quali produzioni digitali, elaborazione di relazioni, stesura di articoli di giornale, compilazione di dossier e reportage. La valutazione dei compiti di realtà terrà conto della capacità dello studente di assolvere un incarico, realizzare un progetto, cimentarsi in una performance, portare a termine uno specifico impegno nelle attività progettuali, risolvere problemi in contesti diversi, utilizzare criticamente gli strumenti digitali, mostrare originalità nelle ricerche personali e partecipare attivamente con impegno. La valutazione viene effettuata in riferimento alla griglia di Educazione Civica adottata dall'Istituto.

4. Criteri di valutazione del comportamento

Il comportamento degli studenti rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo ed educativo, incidendo in modo significativo sulla qualità della convivenza scolastica, sul benessere relazionale della comunità educativa e sulla formazione del senso di responsabilità e cittadinanza attiva. Le normative in materia sono oggetto di costante aggiornamento, in quanto il comportamento costituisce un aspetto particolarmente delicato e strategico nella costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi e rispettosi delle regole comuni. L'evoluzione normativa risponde all'esigenza di garantire strumenti di valutazione coerenti con i valori educativi della scuola e capaci di promuovere atteggiamenti responsabili, maturi e collaborativi. In tale prospettiva, si evidenzia che le disposizioni relative alla valutazione del comportamento, già delineate dal D.P.R. 122/2009, sono state recentemente modificate dalla Legge n. 150/2024, e, nella sua attuazione, dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, che hanno introdotto nuovi criteri e strumenti, orientati a una valutazione più articolata e descrittiva, con particolare attenzione al rispetto delle regole, alla partecipazione attiva e al contrasto di comportamenti lesivi della dignità altrui. La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi ed incide sulla decisione di ammissione all'anno successivo e all'esame di Maturità. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

4.1 Valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva o all'esame di Maturità, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di disciplina dell'Istituto, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta, altresì, il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel regolamento di disciplina e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale.

4.2 Valutazione del comportamento con voto pari a sei decimi

Per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di

comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

4.3 Valutazione del comportamento con per l'ammissione all'esame di Maturità

Relativamente all'ammissione dei candidati interni all'esame di Maturità, la Legge n. 150/2024 stabilisce che:

- Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo;
- Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del percorso di studi.
- La valutazione del comportamento si riferisce a:
 - rispetto del regolamento d'istituto,
 - rispetto delle regole della convivenza civile,
 - partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica.

La valutazione viene effettuata in riferimento alla griglia di Comportamento adottata dall'Istituto.

5. Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

5.1 Validità dell'anno scolastico

La validità dell'anno scolastico è regolata dalle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 7, del **D.P.R. 122/2009**, come modificato dal **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135**, le quali stabiliscono che *"... Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva"*.

La **Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011** chiarisce che *"Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo"*. In considerazione delle normative vigenti, l'istituzione scolastica stabilisce le seguenti deroghe al monte ore massimo di assenze a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione delle studentesse e dei studenti interessati interessati":

- Assenze per motivi di salute debitamente documentati
- Ricoveri ospedalieri debitamente documentati
- Day Hospital documentati
- Gravissimi problemi di famiglia documentati.

La documentazione a corredo delle deroghe deve essere puntuale nella definizione dei giorni di calendario e non può essere prodotta a posteriori. È compito del consiglio di classe verificare se la studentessa o lo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal PTOF, impediscano comunque la valutazione per insufficiente permanenza nel rapporto educativo. Il consiglio di classe è inoltre tenuto a dare tempestiva e formale comunicazione alle famiglie delle studentesse e degli studenti che presentano un numero elevato di assenze, richiamando la normativa vigente. In caso di mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle eventuali deroghe riconosciute, il consiglio di classe verbalizza tale condizione in sede di scrutinio finale, determinando la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Maturità.

5.2 Criteri per l'ammissione classe successiva

Sono ammessi alla classe successiva le studentesse e gli studenti che rispettano tutti i criteri di seguito elencati:

- non hanno superato il limite massimo delle ore previste dal piano di studi personalizzato, salvo deroghe;
- hanno ottenuto una valutazione del comportamento superiore a sei decimi;
- hanno conseguito una valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline.

È considerato sufficiente il profitto della studentessa o dello studente che abbia conseguito gli obiettivi minimi delle discipline, individuati nelle programmazioni collegiali ed individuali (dipartimenti, riunioni disciplinari, consigli di classe, piani di lavoro, relazioni finali).

5.3 Criteri per la non ammissione alla classe successiva

Si prevede la non ammissione alla classe successiva in uno dei seguenti casi:

- a) La studentessa o lo studente ha ottenuto una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi;
- b) La studentessa o lo studente ha superato il limite massimo di ore di assenze consentite, comprensivo di deroghe
- c) La studentessa o lo studente ha riportato almeno tre insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 3)
- d) La studentessa o lo studente ha riportato almeno due insufficienze gravi (voto pari o inferiore a 3) ed un'insufficienza meno grave (voto pari a quattro)
- e) La studentessa o lo studente ha riportato più di tre insufficienze.

6.Sospensione di giudizio

6.1 Comportamento pari a sei decimi

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio per le studentesse e per gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, ad esclusione dei casi in cui è disposta la non ammissione alla classe successiva.

Il Consiglio di classe assegna la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La scuola comunica alle famiglie le decisioni del Consiglio di classe, precisando le modalità e i tempi di verifica per la discussione dell'elaborato critico.

La mancata presentazione dell'elaborato entro la data prevista per l'integrazione dello scrutinio finale, ovvero l'esito non positivo, comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva. In caso di esito positivo, il Consiglio di classe, procede alla formulazione del giudizio finale, che comporta l'ammissione alla classe successiva e, ove previsto, l'attribuzione del credito scolastico.

6.2 Insufficienze

Il Consiglio di classe sospende il giudizio per le studentesse e per gli studenti che presentano fino a tre insufficienze, ad esclusione dei casi in cui è disposta la non ammissione alla classe successiva.

La scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni del Consiglio di classe, indicando le carenze rilevate, i voti di tutte le discipline e gli interventi didattici finalizzati al recupero, con le relative modalità e tempi di verifica. Il recupero delle carenze può riguardare segmenti delle singole discipline e non tutto il programma svolto nell'anno scolastico.

L'Istituto attiverà corsi di recupero nei mesi estivi rivolti alle studentesse e agli studenti interessati. Nel caso che i genitori ritengano di non avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola dovranno comunicarlo per iscritto.

Tutte le studentesse e gli studenti con sospensione di giudizio dovranno sostenere delle prove di verifica predisposte dall'Istituto entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla studentessa o dallo studente e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva e, ove previsto, l'attribuzione del credito scolastico, ove previsto.

7. Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Maturità

7.1 Ammissione candidati interni.

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/2009;
- b) aver conseguito almeno la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere la studentessa o lo studente con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.
- c) aver conseguito almeno la sufficienza in condotta.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di Maturità.

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Maturità conclusivo del percorso di studi. Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sarà anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro.

7.2 Ammissione candidati esterni

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d'ammissione la partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro.

8. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

L'attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti le studentesse e studenti o a gruppi di essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. L'attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, e della legge 150 del 2024.

Il Consiglio di Classe, nella determinazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, nell'ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all'assegnazione del relativo punteggio sulla base dei criteri specificati nell'allegato. All'interno della fascia di attribuzione del credito corrispondente alla media dei voti dello scrutinio finale, il punteggio più alto può essere assegnato solo se il voto di comportamento è pari ad almeno nove decimi. Nell'ambito della banda di oscillazione prevista, l'assegnazione del punteggio avverrà sulla base dei criteri definiti nell'allegato 'Criteri di attribuzione del credito scolastico'.

9. Certificazione delle competenze

Ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, il Liceo “**N. Jommelli**” applica i modelli adottati con decreto del **Ministro dell’Istruzione e del Merito**, in conformità alle disposizioni vigenti. La certificazione descrive, ai fini dell’orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, a cui l’intero processo di insegnamento – apprendimento è mirato. La certificazione delle competenze, rilasciata dall’ istituzione scolastica in assolvimento dell’obbligo di istruzione, è redatta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di dieci anni, ed è messa a disposizione della famiglia dello studente all’interno dell’**E-Portfolio** orientativo personale delle competenze, di cui al **Decreto Ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328**. In considerazione dell’importanza della certificazione delle competenze nelle annualità del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, per favorire il riorientamento e il successo formativo, è previsto, a richiesta, il rilascio da parte della scuola della certificazione delle competenze, sulla base del modello C di cui all’ art. 5, comma 1 del **Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024**, anche al termine del primo anno, all’interno dell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al citato D.M. n. 328/2022. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**, la certificazione può essere accompagnata, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato (**PEI**).

10.Valutazione dei percorsi formazione scuola-lavoro e dell’orientamento

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio, hanno l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali e orientative degli studenti e delle studentesse e costituiscono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento, è effettuata dal Consiglio di Classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti ed esplicitati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

11. Valutazione della mobilità studentesca internazionale individuale

La valutazione della mobilità studentesca internazionale individuale segue quanto previsto dall’Articolo 9 del Regolamento di Istituto sulla mobilità internazionale.

12. Scuole italiane all'estero

Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

13. Valutazione degli studenti e delle studentesse con disabilità

La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del D.P.R. 122/2009, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 13/04/2017, n. 66.

14. Valutazione degli studenti e delle studentesse con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

14. Valutazione degli studenti e delle studentesse BES con svantaggio socio-economico, culturale e linguistic

La normativa sull'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) con svantaggio socio-economico, culturale o linguistico, si basa principalmente sulla Direttiva del 27 dicembre 2012 e sulla Circolare 8 del 6 marzo 2013, che promuovono la personalizzazione dell'apprendimento attraverso il Piano Didattico Personalizzato (PDP). La valutazione deve essere adeguata alle esigenze individuali, tenendo conto degli sforzi e dei progressi, e può prevedere strumenti compensativi e misure dispensative. Nello specifico:

Piano Didattico Personalizzato (PDP): redatto dal team docenti o consiglio di classe e firmato dalla famiglia, formalizza gli interventi personalizzati.

La valutazione degli alunni con BES deve assumere carattere formativo e orientativo, ponendo attenzione al percorso individuale, agli sforzi profusi e ai progressi conseguiti. Essa non deve configurarsi come differenziata, ma adeguata alle specifiche necessità dell'alunno, consentendogli di partecipare attivamente al processo educativo e di dimostrare il proprio livello di competenza. Durante le prove di verifica e valutazione è possibile prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi e l'applicazione di misure dispensative idonee, quali la concessione di tempi aggiuntivi, la semplificazione delle consegne e l'impiego di materiali di supporto, mappe o schemi concettuali.

Per quanto concerne gli alunni NAI (Nuovi Arrivati in Italia), il consiglio di classe è tenuto a predisporre un Piano Didattico Personalizzato specifico, volto a colmare il divario linguistico e ad agevolare l'inclusione nel contesto scolastico e sociale. Il documento deve contenere i dati anagrafici e scolastici dell'alunno, l'analisi delle competenze pregresse, le strategie didattiche personalizzate e le misure di sostegno previste, quali la dispensa dalla lettura ad alta voce, la concessione di tempi prolungati per lo svolgimento delle verifiche e l'utilizzo di materiali semplificati corredati da schemi e immagini.

La valutazione degli alunni NAI deve tener conto del processo di apprendimento e del percorso di acquisizione linguistica, valorizzando i progressi progressivamente raggiunti e l'impegno dimostrato. Le prove di verifica devono essere predisposte con linguaggio chiaro, semplice e privo di ambiguità semantiche, evitando l'uso di metafore o formulazioni complesse. È opportuno favorire prove semistrutturate o a scelta multipla con distrattori ben definiti e corredate da elementi visivi, al fine di facilitare la comprensione e permettere all'alunno di esprimere adeguatamente le proprie conoscenze e competenze.

16. Valutazione degli studenti e delle studentesse in ospedale

La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.